



CITTA' di MILAZZO

Segreteria Generale

Ordinanza n 67 del 10.07.2009

IL SINDACO

UFFICIALE DI GOVERNO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 56 del 23.06.2009 con la quale è stata prorogata l'Ordinanza n. 49 del 11.06.2009 che disponeva il divieto temporaneo di balneazione e di accesso all'area sita in Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo, in posizione antistante la Via Rio Rosso, in cui è sita la condotta di scarico di emergenza del depuratore comunale delle acque reflue, nonché l'interdizione della balneazione anche nell'area sita nel medesimo litorale posta tra la loc. medesima e la direttrice condotta sottomarina ubicata a circa 150 mt. a nord dalla Via Orsa Maggiore, il tutto sino al 10.07.2009;

CONSIDERATO che tali provvedimenti sono stati adottati per effetto dei contingenti lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell'impianto di depurazione comunale delle acque reflue sito in contrada Fossazzo, la cui conclusione è contrattualmente fissata per 10.08.2009;

CONSIDERATO che tali lavori hanno la finalità di ristrutturare il presidio depurativo esistente, migliorandone in maniera sostanziale il processo, al fine di garantire un maggiore abbattimento del carico inquinante e ridurre l'impatto dello scarico sul corpo recipiente, conseguendo pertanto il rispetto dei limiti parametrici di legge;

CONSIDERATO tuttavia che durante lo svolgimento dei lavori il presidio non può esercitare la propria funzione depurativa in quanto le lavorazioni in corso riguardano tutte le fasi di processo e considerato altresì che i reflui affluenti all'impianto vengono conseguentemente scaricati in mare mediante condotta sottomarina senza sostanziale abbattimento del carico inquinante;

CONSIDERATO che questo Ente, durante il periodo di validità dei predetti atti sindacali e specificatamente sino al 08 cm., ha effettuato una campagna di monitoraggio su tutta la fascia costiera di ponente compresa tra il punto di campionamento 111 antistante l'ex campeggio Saionara e il punto di campionamento 107 sito presso la "N'Gonia del Tono", le cui risultanze analitiche hanno sempre escluso alcuno stato di contaminazione delle acque di balneazione nell'area non contemplata dall'Ordinanza Sindacale n. 56 del 23.06.2009;

CONSIDERATO che tali dati sono stati confermati dall'A.R.P.A. D.A.P. di Messina come si evince dai rapporti di prova trasmessi in data odierna dal medesimo Ente relativi ai campionamenti effettuati in data 02 e 07 cm, ma che invero i campionamenti effettuati in data 09.07.2009 hanno evidenziato la non conformità di alcuni parametri chimici rispetto ai limiti sanciti dall'Allegato 1 al D.P.R. 08 giugno 1982, n. 470 e s.m.i.;

CONSIDERATO che tali difformità sono state registrate nel tratto di mare posto 200 mt. a nord-est del punto di campionamento 109 corrispondente alla "direttrice condotta

sottomarina " sino al sito posto a 400 mt. ad ovest del punto di campionamento 110 corrispondente al lido "la Gobba del Cammello " (antistante la via Orsa Maggiore);

CONSIDERATO che le predette risultanze analitiche si riferiscono a siti già ricompresi nell'area oggetto dell'Ordinanza Sindacale n. 56 del 23.06.2009, fatta eccezione per i punti posti a 100 mt. e a 200 mt. a nord-est della direttrice condotta sottomarina (punto di campionamento 109);

CONSIDERATO quindi che nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e s.m.i. occorre prorogare l'Ordinanza n. 56 del 23.06.2009, in scadenza in data odierna e contestualmente estenderla sul versante nord-est per una distanza di 200 mt. dal punto di campionamento 109 "direttrice condotta sottomarina ";

DATO ATTO quindi che il presente provvedimento ha per oggetto:

1. il divieto temporaneo di accesso e di balneazione nell'area posta in Via Spiaggia di Ponente in loc. Fossazzo, in posizione antistante la Via Rio Rosso, nonché in quella compresa nel raggio di 150 mt. ad est e ad ovest della stessa, sito in cui è collocata la condotta di scarico di emergenza del presidio depurativo;
2. il divieto temporaneo di balneazione nell'area sita in Via Spiaggia di Ponente posta tra la loc. Fossazzo e il sito ubicato 200 mt a nord-est della direttrice condotta sottomarina (punto di campionamento 109);

DATO ATTO che la presente Ordinanza esercita la propria efficacia dalla data odierna sino al 20.07.2009;

ATTESO che questo Ente continuerà ad effettuare la campagna di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione al fine di verificare in tempo reale l'andamento dell'eventuale carica inquinante presente e conseguentemente adottare tutti gli atti consequenziali;

DATO ATTO che si procederà a segnalare tale interdizione con appositi cartelli collocati in tutta l'area interessata dal presente provvedimento;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 470/82 recante: " Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione ", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui alla Legge 29 Dicembre 2000, n. 422, di cui al Decreto Legge 31 Marzo 2003, n. 51 e di cui alla Legge 30 Maggio 2003, n. 121, e specificatamente all'art. 5 che attribuisce al Sindaco l'onere di delimitazione, a mezzo di formale ordinanza, delle zone non idonee alla balneazione, anche di quelle inidonee soltanto temporaneamente, e all'apposizione nelle stesse di apposita segnaletica che evidenzia tale divieto;

VISTO il D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- *il divieto temporaneo di balneazione e di accesso sino al 20.07.2009 alVarea sita in Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo, in posizione antistante la Via Rio Rosso, compresa nel raggio di ca. 150 mt. ad est e ad ovest, sito in cui è collocata la condotta di scarico di emergenza del presidio depurativo;*
- *il divieto temporaneo di balneazione sino al 20.07.2009 nell'area sita in Via Spiaggia di Ponente posta tra la loc. Fossazzo e il sito ubicato 200 mt. a nord est dal punto di campionamento 109 "direttrice condotta sottomarina";*

SI RISERVA

La possibilità di revocare anticipatamente il presente provvedimento nel caso in cui le risultanze analitiche derivanti dall'attività di monitoraggio della qualità delle acque di balneazione e soprattutto i controlli analitici che verranno effettuati dagli Enti di controllo dovessero evidenziare un migliore stato di qualità delle stesse e cioè il conseguimento del rispetto dei limiti par ametr ali sanciti dal D.P.R. 8 giugno 1982, e s.m.i;

DISPONE

L'affissione della presente ordinanza su appositi cartelli posti nell'area interessata dal divieto, nonché la contestuale trasmissione della stessa agli enti/organi di seguito indicati:

- *ai Dirigenti del VI Dipartimento - Lavori Pubblici e del VII Dipartimento - Politiche del Territorio per l'esecuzione degli atti consequenziali;*
- *al Segretario Comunale - Sede;*
al Comandante della P.M. - Sede;
- *alla Provincia Regionale di Messina - 8° Dipartimento — 2° Ufficio Dirigenziale;*
- *alla Capitaneria di Porto di Milazzo;*
- *all'A.R.P.A. D.A.P. di Messina;*
ali 'Assessorato Regionale della Sanità - Dipartimento Regionale Ispettorato Sanitario
alla Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Territorio ed Ambiente;
- *ali 'A.R.R.A. - 1° Settore Regolazione delle Acque e 7° Servizio - Qualità corpi idrici;*
- *ali A. U.S.L. n. 5 di Messina — Distretto di Milazzo - Ufficio di Igiene Pubblica;*
- *ali A. U.S.L. n. 5 di Messina - Laboratorio di Sanità pubblica*
- *alla Fenekusa s.c. a r.l.*

dalla Residenza Municipale, li 10.07.2009

Il Sindaco
(Lorenzo Italiano)